

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE DI RIMINI – GIUDICE
DELL'ESECUZIONE – ORDINANZA 31
MAGGIO 2016

Deve essere revocata la condanna per il reato depenalizzato di guida senza patente anche in caso di precedenti condanne per lo stesso reato, atteso che le ipotesi di recidiva nel biennio (sanzionate penalmente dall'art. 116, comma 15, D.lgs. n. 285/1992) assumono rilevanza - alla stregua di quanto disposto dall'art. 5, D.lgs. n. 8/2016 - solo in caso di reiterazione dell'illecito depenalizzato: non precludono, pertanto, la revoca della condanna fatti commessi anteriormente alla depenalizzazione poiché integranti reato e non illecito amministrativo.

TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Penale – Giudice
dell'esecuzione

Il Giudice, dott. Giorgio Barbuto, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso

- Che XXX, è stato condannato per il reato di guida senza patente (commesso il 16.03.2015) con sentenza n. 596/2015 emessa da questo Tribunale in data 23.03.2015, irrevocabile il 22.12.2015 ed assorbita nel provvedimento di determinazione

delle pene concorrenti emesso in data 05.02.2016, che rideterminava la pena complessiva in anni 2 mesi 9 giorni 1 di reclusione ed euro 700,00 di multa;

- Che il P.M. in Sede, in data 18.05.2016, ha chiesto ai sensi dell'art. 673 c.p.p. la revoca della sentenza in parola limitatamente al reato di cui all'art. 116, co. 15, D.lgs. n. 285/1992, per abolizione del reato in narrativa a norma dell'art. 1, co.1, D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, con la conseguente eliminazione della relativa pena determinata (giorni 10 di reclusione ed euro 16,67 di multa); invero, ai sensi dell'art. 1, co. 5 b), del D.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, la previgente pena dell'ammenda prevista per il reato in parola è sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 30.000.

Sulla base di tale disposizione viene, dunque, depenalizzato il reato previsto dall'art. 116, co. 15, D.lgs. n. 285/1992, limitatamente al caso in cui il fatto non costituisca reiterazione di una precedente violazione dello stesso tipo. Infatti, in detta ipotesi, il fatto commesso conserva carattere penale, conformemente alle disposizioni dell'art. 116, co. 15 penultimo periodo: *“Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena*

dell'arresto fino ad un anno". Tuttavia, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D. lgs. n. 8/2016 (disposizione di coordinamento), quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, che, come in questo caso, restano escluse dalla depenalizzazione perché prevedono pene detentive, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

Dunque la reiterazione opera esclusivamente con riferimento agli illeciti depenalizzati e non trova applicazione in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente come previsto dalla previgente formulazione dell'art. 116, co. 15, D. lgs. n. 285/1992 (v. Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/852/16/109/33/1).

Ciò posto, nel caso di specie di nessun pregio risultano i tre decreti penali di condanna per il reato di guida senza patente del G.I.P del Tribunale di Rimini emessi a carico del XXX nel biennio precedente alla data di commissione del reato in narrativa (16.03.2015), segnatamente in data 12.06.2013 (irr. 28.06.2013), 05.03.2014 (irr. 21.03.2014) e 23.04.2014 (irr. 13.05.2014).

Infine, l'art. 8, co. 1, D. lgs. n. 8/2016 prevede che le disposizioni del decreto in parola che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta norma, tranne nei casi, come quello di specie, in cui il procedimento penale sia stato definito con sentenza divenuta irrevocabile.

- Che la richiesta del P.M. deve, pertanto, essere accolta perché conforme alle norme presupposte e richiamate;

visti gli artt. 665, ss., c.p.p. e le norme da essi richiamate,

REVOCA

La sentenza di condanna n. 596/2015 emessa da questo Tribunale in data 23.03.2015, irrevocabile il 22.12.2015, limitatamente al reato di cui all'art. 116, co. 15, D.lgs. n. 285/1992, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente non eseguibilità della pena per lo stesso irrogata, pari a giorni 10 di reclusione ed euro 16,67 di multa.

Manda la Cancelleria per le necessarie comunicazioni e notificazioni.

Rimini, 31 maggio 2016

Il Giudice

Dott. Giorgio Barbuto

TRIBUNALE DI RIMINI - 30 MAGGIO 2016
(DEP. 23 LUGLIO 2016) N. 892

L'elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato postula la consapevole rappresentazione e la volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa.

Con riferimento al delitto di furto, sussistono i presupposti per l'applicazione della speciale ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. in caso di minima offensività della condotta (consistita nell'appropriarsi di alcune merendine, senza concorrere nel danneggiamento del distributore automatico ad opera di terzi) e scarso valore commerciale della merce

sottratta, tenuto altresì conto delle motivazioni che hanno indotto a commettere il reato (soddisfare il bisogno di alimentarsi) e della precedente condotta di vita degli imputati (giovani ed incensurati).

TRIBUNALE DI RIMINI

in composizione monocratica
in persona di: Dott. Raffaele
DEFLORIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale

contro

1) CI. Io., nato in Ro. il 01.01.1993,
elettivamente domiciliato presso il
difensore di fiducia Avv. VU. Va. del
Foro di Rimini; detenuto - presente

2) LE. Jo., in Br. il 23.09.1992,
residente Ca., difeso d'ufficio
dall'Avv. An. MU. del Foro di Rimini;

libero con obblighi - presente

3) Mo. Ni., nato a Ce. il 06.05.1994,
residente a Sa., difeso d'ufficio
dall'Avv.to Fi. Ai. del Foro di Rimini;

libero con obblighi – presente

IMPUTATI

per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 624
e 625 comma primo nn. 2) e 5) c.p.
posto che, al fine di trarne profitto, in
concorso fra loro, sottraevano dal
distributore automatico “Buffet
Stazione” sito in Ca., di proprietà di
ZA. Da., nr. 6 TWIINX, nr. 6 Bounty
nr. 5 barrette Nestlè e nr. 8 M&Ms, del
valore commerciale complessivo di
25.00 euro.

Con le aggravanti di aver commesso il
fatto con violenza sulle cose avendo
infranto la vetrata del distributore
automatico e in numero di tre persone.

In Ca. il 18 aprile 2016.

Con l'aggravante specifica ed
infraquinquennale ex art. 99 comma II
c.p per il solo CI. Io..

Con l'intervento del Pubblico
Ministero Dott.ssa Pa. Gi.i, dell'Avv.
Va. Vu., dell'Avv. To. Mi. in
sostituzione dell'Avv. Mu. An. e
dell'Avv.to So. Ra. in sostituzione
dell'Avv. Fi. Ai. tutti del Foro di
Rimini.

Le parti hanno concluso come segue:

Il Pubblico Ministero: chiede la
condanna per tutti gli imputati concesse
le attenuanti equivalenti alle
aggravanti;

per LE. e MO. mesi 6 di reclusione ed
€300,00 di multa;

per CI. mesi 9 di reclusione ed €
450,00 di multa.

I difensori degli imputati: per CI.:
chiede l'assoluzione ex art. 530,
comma 1, cpp previa riqualificazione
del fatto in danneggiamento; attenuanti
generiche, esclusione della recidiva e
delle circostanze n. 2 e n. 5 dell'art.
625 cpp; revoca del divieto di dimora e
liquidazione nota spese.

Per Motta: in via principale previa
riqualificazione del fatto in furto
semplice, applicarsi art. 131 *bis*; in
subordine condanna per furto semplice
e benefici di legge.

Per Leite in via principale chiede
l'assoluzione con formula piena, in
subordine ex art. 131 *bis* ed in ulteriore
subordine riqualificazione del fatto in
furto semplice; benefici di legge.

MOTIVAZIONE

A seguito di giudizio direttissimo CI.
Ion, LE. Jo. e Mo. Ni. venivano tratti

innanzi a questa Autorità Giudiziaria per rispondere di concorso in furto aggravato ai danni di un distributore automatico situato all'interno della stazione di Ca.

L'arresto veniva convalidato e venivano applicate misure cautelari nei confronti dei tre imputati, che facevano personalmente richiesta di definizione del procedimento con rito abbreviato, subordinato alla visione dei filmati di videosorveglianza della stazione, che aveva ripreso l'intero iter criminoso.

All'udienza del 30.05.2016 le parti concludevano come da verbale ed il giudice pronunciava il dispositivo, in calce integralmente trascritto.

Gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e quelli di indagine, legittimamente acquisiti in ragione del rito speciale prescelto, hanno consentito di ritenere provata solo in parte l'ipotesi accusatoria, rendendosi necessaria una riqualificazione del fatto rispetto a quello descritto dall'accusa.

In specie, dal verbale di arresto e dalla relazione dell'agente che ne ha illustrato le modalità, è emerso che:

In data 18.04.16 nella tarda nottata, i Carabinieri in servizio notavano che una macchina dell'istituto di vigilanza privata Civis stava procedendo a velocità sostenuta per fermarsi dinanzi alla stazione di Ca.

Decidevano dunque di seguirlo e apprendevano che era stato appena forzato il distributore automatico di sigarette, dolci e bevande.

I carabinieri fermavano un giovane, poi identificato come CI. Io. che stazionava dinanzi al piazzale a pochi metri dal distributore.

Nel sottopassaggio vedevano poi altri 2 giovani che cercavano di nascondersi e fermavano pertanto anche loro.

Tutti i fermati venivano perquisiti e nello zaino di LE. JO. venivano trovate alcune confezioni di dolci, dal valore di circa 25 €

Nel mentre, sopraggiungeva il titolare del distributore il sig. Za. che immediatamente riconosceva CI. Io. come l'autore di un precedente tentativo di furto ai danni dello stesso distributore, avvenuto poche ore prima della stessa notte.

Ed invero dalle telecamere di sorveglianza il signor Za. aveva visto CI. Io. mentre alle 1.30 cercava di rompere il vetro del distributore con una mazza ferrata, dopo aver cercato invano di spostare le telecamere che lo stavano riprendendo.

Suonato l'allarme, CI. Io. si allontanava e faceva perdere le proprie tracce ed il sig. ZA. era venuto, alle ore 2 circa, a coprire il vetro rotto con del cartone e per rimuovere la merce più cara esposta all'interno del distributore automatico (le sigarette).

I militi visionavano sul momento i filmati ed effettivamente riconoscevano CI. Io. mentre cercava di infrangere la vetrata sia alle 1.30, sia successivamente alle ore 4.30.

Nel secondo episodio delle ore 4.30 dapprima CI. Io. cerca di sfondare nuovamente il vetro del distributore a calci, poi si allontana, per tornare pochi minuti dopo a dar calci al distributore.

Sopraggiungono poi LE. JO. e Mo. NI. che rimuovevano il cartone e prendevano qualche merendina e genere alimentare dal distributore, mentre CI. Io. era rimasto in disparte a

guardarsi intorno per assicurarsi che non arrivasse nessuno.

In sede di interrogatorio, i 3 imputati hanno parzialmente ammesso gli addebiti.

CI. Io. ha ammesso di aver sfondato il vetro per poter prendere le sigarette ma non ci è riuscito e non ha dunque preso nulla. Ha detto di non conoscere gli altri due ragazzi, che aveva incontrato solo quella sera nel sottopasso della stazione.

LE. JO. confermava di non conoscere CI. Io., incontrato quella stessa sera mentre era in stazione. Negava di aver preso qualcosa per sé, aveva solo tenuto nello zaino qualche merendina per l'amico Mo. Ni.

MO. NI. ha detto di non conoscere CI. Io.; quella sera aveva conosciuto LE. JO. mentre aspettavano il treno. Quando ha notato il distributore aperto, ha preso qualcosa da mangiare perché aveva fame. Precisava che il distributore era già rotto del tutto, perché vi era solamente appoggiato del cartone.

Le dichiarazioni degli imputati, parzialmente confessorie, sono state avvalorate dai filmati di videosorveglianza che hanno ripreso integralmente la scena, in quanto posizionate in prossimità del distributore automatico.

Ebbene, alle ore 1.30 circa si vede chiaramente CI. Io. che cerca di sfondare il vetro a copertura della macchina con una mazza di ferro trovata a pochi metri.

Non riesce nel suo intento e probabilmente allertato dall'antifurto, si dilegua fuori dalla stazione.

Egli torna verso le 4.15 circa, ove ricomincia a prendere a calci il distributore, che nel frattempo presenta un aspetto del tutto diverso: vi è infatti un cartone appoggiato e non vi sono più sigarette all'interno (poiché era passato poco prima il sig. Za. a sistemare le cose).

Anche in tal caso, CI. Io. non preleva nulla dal distributore, nonostante abbia totalmente infanto ciò che restava della vetrata.

Dopo qualche calcio, CI. Io. esce dal campo visivo della telecamera, per poi farvi rientro qualche minuto dopo.

Egli staziona sul piazzale per assicurarsi che non arrivi nessuno.

Poco dopo, sopraggiungono dal sottopasso LE. JO. e Mo. NI. che si accorgono del distributore aperto, spostano il cartone e si appropriano di qualche merendina che Mo. NI. cede a LE. JO.. Poi si allontanano, mentre CI. Io. rimane sempre nel piazzale.

Sopraggiungono poi i Carabinieri ed il vigilante privato che fermano i 3 ragazzi.

Così ricostruiti i fatti, deve necessariamente operarsi una riqualificazione della fattispecie di reato ascritta agli imputati.

Se infatti appare pacifica la responsabilità di CI. Io. per tentato furto aggravato (per aver usato violenza sul distributore, spaccando il vetro di protezione e danneggiandolo in 2 diverse occasioni al fine di appropriarsi di sigarette, come pacificamente ammesso dall'imputato in sede di convalida) non appare altrettanto dimostrato il concorso nel medesimo reato degli altri 2 arrestati.

Ed invero, non vi sono né prelieve intese tra i 3 soggetti (che infatti non si conoscono) né altre tipiche azioni o modalità del fatto che possano far pensare ad una adesione successiva e in corso d'opera di LE. JO. e Mo. NI. nel progetto criminoso di CI. Io.

Ed invero, i 2 sopraggiungono mentre CI. Io. non è intento a forzare il distributore, né lo agevolano in alcun modo.

Più semplicemente, mentre CI. Io. era distante, Mo. NI. si avvede del distributore aperto, sposta leggermente il cartone e prende delle merendine, che passa all'amico LE. JO., vicino a lui.

Nel mentre, CI. Io. è davanti al piazzale, distante dai giovani, né successivamente si unisce a loro, mentre si appropriano dei generi alimentari.

Non può dunque ritenersi provato in alcun modo il concorso dei tre nel medesimo reato, difettando sia l'elemento materiale (contributo causalmente rilevante alla causazione dell'evento) che quello psicologico dei concorrenti; in merito recente e condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione ha affermato che *“Nel concorso di persone nel reato l'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa”*. Sez. 1, Sentenza n. 40248 del 26/09/2012 Ud. (dep. 12/10/2012) Rv. 254735

Una volta escluso il concorso di LE. JO. e Mo. NI. nel reato di CI. Io., occorre conseguentemente escludere la

aggravante di cui al n. 5 dell'art. 625 c.p.; pertanto CI. Io. deve ritenersi responsabile nel mero tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose.

Possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche all'imputato, in ragione delle sue condizioni di vita sociale e per i motivi che hanno spinto il reo a delinquere, con giudizio di equivalenza sulla residua aggravante e alla ritenuta recidiva.

Visti i criteri di cui all'art. 133 c.p. e considerato che comunque egli ha creato un danno considerevole al distributore, pena congrua appare essere quella di 4 mesi di reclusione e 150€ di multa così determinata: PB per la fattispecie tentata 6 mesi di reclusione e 225€ di multa, ridotta per il rito alla pena finale indicata.

I vari precedenti penali dell'imputato inibiscono la possibilità di applicare benefici di legge

Per quanto attiene alla posizione di LE. JO. e Mo. NI., deve invece rilevarsi come dalla visione dei filmati di videosorveglianza sia emersa la minima offensività della condotta a loro ascrivibile.

Ed invero, Mo. NI. si è semplicemente limitato a spostare il cartone e a prelevare qualche merendina, passandola al compagno, perché aveva fame.

Non ha danneggiato in alcun modo il distributore, già irrimediabilmente devastato dalle varie sprangate e calci inferti dal solo CI. Io., mentre LE. JO. e Mo. NI. non erano ancora arrivati in stazione.

LE. JO. si è solo limitato a prendere le merendine passate dall'amico e riporle nel suo zaino.

Le stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio hanno dato contezza della minima portata offensiva della condotta: Mo. NI. ha infatti riferito di avere avuto molta fame ed ha perciò preso poche (e non dunque tutte quelle presenti nel distributore) merendine da mangiare in treno.

Entrambi hanno pertanto perpetrato un furto, che deve ritenersi consumato, considerato l'avvenuto l'impossessamento dei beni alimentari, sebbene per breve periodo, ma non aggravato né ex art. 625 n. 2 né ex art. 625 n. 5 c.p..

Peraltro, in considerazione del minimo valore commerciale della merce, delle motivazioni che hanno indotto i due a commettere il reato e dalla precedente condotta di vita (i due sono giovani ed incensurati) può essere applicata nei loro confronti la speciale ipotesi di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

In giurisprudenza si è infatti affermato che *“Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di consapevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo”*. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Ebbene, nel caso in esame all'esito della riqualificazione del fatto la pena edittale massima consente l'applicabilità dell'istituto, così come la non abitudine del comportamento

ascritto ai 2 imputati (formalmente incensurati).

Dunque essendo il fatto ascritto a LE. JO. e Mo. NI. particolarmente tenue, laddove si valutino le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza, può nel caso in esame trovare applicazione l'art. 131 bis c.p., con conseguente assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 - 533 - 535 c.p.p.

-DICHARA-

CI. Io. colpevole del reato di cui agli artt. 56 - 624 - 625 n. 2 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva, ridotta la pena per il rito, lo condanna alla pena di 4 mesi di reclusione e 150€ di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l'art. 530 c.p.p.

-ASSOLVE-

LE. Jo. e Mo. Ni., previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 5 c.p. dal reato loro ascritto, perché non punibili per particolare tenuità del fatto.

Dichiara la cessazione nei loro confronti della misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ri. e di Pe. applicate con ordinanza del 18.04.2016.

Riserva la motivazione in giorni 60.